

all'otto per cento, noi muteremo consiglio. Questa sarebbe, lo ripeto, una gravissima imprudenza sotto il punto di vista anche delle operazioni di Borsa che ne potrebbero prendere norma. La soffribilità dell'aggio è poi diversa, secondo i vari tempi e le diverse nazioni. Ci sono nazioni che non possono sopportare un aggio elevato; per esempio, in Francia pochi mesi fa pareva che cadesse il mondo, perchè la carta perdeva il due per cento. L'Austria invece sopporta senza grandi inconvenienti un aggio più elevato; lo stesso si dica dell'America; noi siamo forse in una condizione media fra l'Austria e la Francia.

Io penso adunque che il miglior partito sia quello di attendere a deliberare intorno a questo argomento d'anno in anno, ed a farne una questione di attualità e non di limite prestabilito.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha chiesto la parola, su di che?

BORRUSO. L'ho chiesta ancor io.

PRESIDENTE. Sa, onorevole Borruso, l'ho già dichiarato che il suo emendamento non aveva ragione di essere al paragrafo primo.

BORRUSO. Io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. La mia mozione è relativa alla votazione, e dirò brevemente in che consista.

Può dubitarsi se la convenzione, che il Ministero ci propone di stringere colla Banca Nazionale, sia utile alla nazione. Io credo di no; altri credono di sì. Ma non è questa la questione che ora intendo trattare: lasciamola dunque in disparte.

Ma ciò di che nessuno dubita si è che la convenzione sarà grandemente utile alla Banca.

Io non imiterò coloro che alla Banca Nazionale gridano la croce addosso, tacciandola di usuraia. A me pare che in sostanza la Banca faccia il mestiere suo, come ognuno di noi lo farebbe se fosse ne' panni suoi. Tanto peggio per noi, tanto peggio per la nazione italiana se, non volendo o non sapendo fare economie, e trovare in esse la nostra salvezza, siamo costretti, come fanno i prod'ghi e certi spensierati figli di famiglia, a ricorrere alla Banca, la quale al postutto non ci fa patti peggiori di quelli che potremmo da altri ottenere.

Frattanto non potendosi dubitare della notevole utilità di questa convenzione per la Banca, è chiaro che vi hanno grande interesse gli azionisti di tale istituzione che seggono in questo recinto. Mi pare pertanto che non dovrebbero prender parte alla votazione. Io non faccio specifica proposta. Faccio bensì appello alla loro onestà, alla loro delicatezza, e spero che ne daranno prova almeno coll'astensione. (Bene! Bravo! a sinistra)

Voci Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora si andrà ai voti. Rileggo l'articolo 1 della convenzione:

« Art. 1. La Banca Nazionale nel regno d'Italia somministrerà al Tesoro dello Stato, a titolo di mutuo, la somma di 300 milioni di lire in biglietti, che sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo.

« Con decreto reale verrà fissata la somma per la quale saranno emessi biglietti da una lira. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera lo adotta.)

Ora tutti gli articoli dei quali darò lettura, e sui quali non vi sieno iscrizioni, s'intenderanno senz'altro approvati.

Quando piaccia ad un deputato di fare opposizione a qualche articolo, lo prego di domandare la parola affinchè possa essere avvertito in tempo per mettere in discussione l'articolo.

« Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro ai termini dell'articolo precedente.

« Art. 3. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi cinquanta per ogni cento lire nei termini e modi stabiliti dall'articolo 9 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

« Art. 4. Il massimo della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale stabilito coll'articolo 4 della convenzione approvata colla legge del 28 agosto 1870, e coll'articolo 5 della convenzione approvata colla legge del 16 giugno 1871, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza dell'articolo 1.

« Art. 5. Il prodotto della vendita delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico che, ai termini dell'articolo 8 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870, doveva essere ritenuto dalla Banca Nazionale a diminuzione del suo credito pel mutuo di 500 milioni, sarà invece versato dalla Banca al Tesoro sotto deduzione della commissione alla medesima dovuta per la vendita delle obbligazioni.

« Art. 6. In garanzia di tutti i crediti della Banca verso lo Stato dipendentemente da questa e dalle precedenti convenzioni, il Governo depositerà nelle di lei casse tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta, in unione al valore delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico esistenti presso la Banca e calcolata al ragguglio di lire ottantacinque per ogni cento lire di valore nominale, occorra per uguagliare il complessivo ammontare dei crediti suddetti.

« A misura che la Banca verserà allo Stato il prodotto delle obbligazioni ecclesiastiche alienate, il Governo ne rimpiazzerà l'importare con deposito di rendita consolidata 5 per cento raggugliata come sopra all'ottantacinque.

« Cesseranno per conseguenza di avere effetto le altre garanzie prima d'ora prestate dal Governo per i crediti della Banca.